



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

ATTIVITA' REGOLAMENTATE

ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA

D.M. 37/2008

www.basilicata.camcom.it

IMPRESE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA

Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Con DECRETO 29 settembre 2022 n. 192 del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO¹, è stato definito più chiaramente il **punto di consegna delle forniture** definendolo come il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207»

lettera A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

lettera B) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti²;

lettera C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;

lettera D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

lettera E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

lettera F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

lettera G) impianti di protezione antincendio; nell'ambito di edifici o delle relative pertinenze indipendentemente dalla destinazione d'uso.

¹ Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

² Lettera b modificata con DM 192/22.

INIZIO DELL'ATTIVITA'

Le imprese sono tenute a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) all'ufficio del Registro delle Imprese, utilizzando il modello Scia/Impiantisti³, con eventuali modelli di dichiarazione "antimafia" per i soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs 159/2011, come allegati ai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese.

La data di inizio dell'attività deve essere contestuale alle S.C.I.A.

La SCIA va inoltrata sempre alla CCIAA nella cui circoscrizione è posta la sede principale **dell'impresa anche se l'attività di impiantistica è esercitata in luogo diverso dalla sede.**

Nel caso di società ciò comporta che nella sede dovrà essere presentato il modulo S5 per l'indicazione del complessivo avvio dell'attività da parte dell'impresa e l'Int. P per l'indicazione dei dati del soggetto abilitato (legale rappresentante o responsabile tecnico) per la verifica dei requisiti. Invece nei confronti della CCIAA competente per l'unità locale dovrà essere presentato un modulo UL con i generici dati relativi alla localizzazione, solitamente di tipo "deposito" se non operativa per altre attività.

N.B. dal 12/9/2014 - INAPPLICABILITA' DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

In risposta all'interpello n. 954 - 364/2014 del 27/08/2014 proposto dalla Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti, la Direzione Centrale Normativa dell'**Agenzia delle Entrate**, settore Imposte Indirette-Ufficio Registro, ha chiarito definitivamente che le iscrizioni delle attività nel **Registro delle Imprese e nel REA**, "avendo funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti, senza essere requisito abilitante per il soggetto iscritto all'esercizio dell'attività", **non sono assoggettabili alla tassa sulle concessioni governative** per cui non è dovuto il pagamento della Tassa di Concessione Governativa di Euro 168,00.

Con riferimento alle TT.CC.GG. l'Agenzia delle Entrate, al fine di stabilire la natura abilitante o meno dell'iscrizione nel Registro Imprese delle attività "regolamentate", ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di formulare un parere, in base al quale è stato chiarito che l'iscrizione nell'apposita sezione REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti senza abilitare il soggetto iscritto all'esercizio dell'attività. Per tali motivi **l'Agenzia delle Entrate ha conseguentemente stabilito l'inapplicabilità della Tassa di Concessione Governativa per l'iscrizione nel Registro Imprese delle attività "regolamentate" e ha confermato, altresì, per le medesime casistiche, l'esenzione dell'imposta di bollo.**

La S.C.I.A. di competenza delle Camere di Commercio si applica per l'avvio delle attività di commercio all'ingrosso, autoriparazione, facchinaggio, installazione di impianti, pulizia, agente di affari in mediazione, agente/rappresentante di commercio, spedizionieri.

Per tali tipi di attività, pertanto, non sarà più richiesto il pagamento della T.C.G. e dell'imposta di bollo.

- **Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti ai requisiti di sicurezza prescritti in attuazione** della normativa comunitaria, ovvero di **normativa specifica**, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalla disciplina delle imprese di installazione.
- **Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea**, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle suddette attività, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività.
- **L'installazione di impianti fotovoltaici, solari – termici** richiede il possesso dei requisiti tecnico professionali quando comporti interventi sull'impianto destinato: 1) alla distribuzione di energia elettrica per l'edificio, rientra nell'attività prevista dalla lettera «a)» (impianti elettrici); 2) al riscaldamento dell'immobile, rientra nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera «c)» (impianti di riscaldamento); 3) al riscaldamento dell'acqua, rientra nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera «d)» (impianti idrici – sanitari)
- **Rientra nella sfera di applicazione della legge**, previa valutazione con l'ufficio, anche l'installazione di:

- 1) impianti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie, che si svolgono all'interno degli edifici (esempio: impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere, banchi e celle frigorifere, refrigerazione di serbatoi per la vinificazione), attività prevista dalla lettera «c)»;
- 2) piste di pattinaggio sul ghiaccio, rientra nell'attività prevista dalla lettera «c)»;
- 3) impianti di condizionamento mediante sistema «split», rientra nell'attività prevista dalla lettera «c)»;

³Publicato sul sito web camerale al link:

https://www.basilicata.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/modulistica/files/scia_impiantistica_2020.pdf

4) impianti di irrigazione giardini, attività prevista dalla lettera «d)» e/o «a)»;

5) impianti di riscaldamento «alternativo» di ambienti (stufe a pellets, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante), che sono assimilabili ad un «impianto termico», se comprensivi delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi suddetti al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW (attività prevista dalla lettera «c»). Più generatori di calore asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore prodotto a servizio di un unico edificio sono da considerarsi come un unico impianto termico. Non sono, viceversa, considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; più apparecchi destinati a riscaldare una unica unità immobiliare, anche se composti da singole apparecchiature quali, ad esempio, radiatori individuali o stufe. Per la definizione di impianto termico «impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda, per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo», si veda anche il d. lgs n. 192/05, come integrato dal d. lgs n. 311/06 di recepimento della direttiva 2002/91/CE. Per la definizione di focolare quale «parte di un generatore di calore nella quale avviene un processo di combustione» si veda anche il d. lgs n. 152/06.

6) impianti di riscaldamento «alternativo» di ambienti (stufe a pellets, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante), che sono assimilabili ad un «impianto termico», se comprensivi delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi suddetti al servizio della singola unità immobiliare è minore a 15 kW, (attività prevista dalla lettera «c» – «relativamente all'installazione di impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali»).

- **Le abilitazioni individuate dalle lettere «a)» e «b)» sono state modificate**, non solo nella dizione, ma soprattutto nel contenuto dalla nuova disciplina regolamentare. Per individuare l'esatto contenuto dell'abilitazione occorre pertanto fare riferimento, non solo alla lettera, ma anche alla data del riconoscimento e alla legge di riferimento indicata nella posizione dell'impresa o del responsabile tecnico. Precisamente:

- l'abilitazione per la lettera a), riconosciuta fino al 26 marzo 2008, si riferisce agli «impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore»

- l'abilitazione per la lettera a), riconosciuta dal 27 marzo 2008, **è più ampia** e si riferisce agli impianti di produzione, *trasformazione*, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, *impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere*

- l'abilitazione per la lettera b), riconosciuta fino al 26 marzo 2008, si riferisce agli «impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed *impianti di protezione da scariche atmosferiche*»

- l'abilitazione per la lettera b), riconosciuta dal 27 marzo 2008, è più ristretta e si riferisce agli: «impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere».

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI (FER)

Occorre distinguere due ipotesi:

1. installatori abilitati **in attività alla data del 4/08/2013** (data di entrata in vigore della Legge 90/2013)
2. installatori abilitati e che hanno iniziato **l'attività dopo il 4/08/2013** (data di entrata in vigore della Legge 90/2013)

CASO 1 - Gli installatori abilitati di impianti in attività alla data del 04/08/2013, sono automaticamente qualificati a svolgere l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER).

CASO 2 - Gli installatori di impianti che hanno avviato l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER) dopo il 04/08/2013 e hanno conseguito la qualifica ai sensi di quanto previsto dall'art.4, comma 1, lett. c) del d.m. 37/2008 (**ovvero tramite un attestato in materia di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro presso imprese del settore**), devono frequentare con esito positivo un apposito corso di formazione professionale di 80 ore, per svolgere l'attività⁴.

Obblighi formativi e di aggiornamento

A norma del comma 1, lett. f dell'allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, **tutti i responsabili tecnici** che svolgono l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER), **devono frequentare, a cadenza triennale, un corso di aggiornamento di 16 ore**. Si tratta, in particolare, di attività riconducibili agli impianti energetici elettrici, di riscaldamento e climatizzazione e idrici (lettere "A - C- D" del d.m. 37/2008) alimentati da fonti di energia rinnovabili.

L'impresa non ha l'obbligo, ma la facoltà di depositare l'attestato del corso di aggiornamento conseguito dal responsabile tecnico, presentando un'apposita pratica Comunica destinata al Registro delle Imprese, seguendo le indicazioni fornite di seguito.

Modalità di deposito – FACOLTATIVO – al Registro Imprese dell'attestato FER

Da "ComunicaStarweb", selezionare una pratica di "Variazione" e da "Rinnovo/Cessazione Cariche e qualifiche REA --> Gestione Responsabili Attività" individuare il numero di persone da nominare/gestire (che corrispondono ai responsabili tecnici che depositano l'attestato). Nel campo "Cariche Tecniche (REA) previste da leggi speciali" indicare PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/08 dal [...] (indicando la data di nomina già presente in visura). Compilare, quindi, il campo "Abilitazioni professionali" indicando la data di rilascio dell'attestato e la seguente frase: "DEPOSITO ATTESTATO FER - CONSEGUITO IL [...] - VALIDITA' TRIENNALE". Si precisa che, nell'eventualità in cui la dicitura suddetta non possa essere inserita nel riquadro "abilitazioni professionali", la stessa deve necessariamente essere riportata nel riquadro "note". Alla pratica ComUnica va allegata una copia scansata dell'attestato FER, in formato pdf/a, individuato con il codice C20 e sottoscritto digitalmente.

La denuncia R.E.A. di iscrizione del requisito in calce al responsabile tecnico sconta gli usuali diritti di segreteria:

- 18,00 euro per le imprese individuali
- 30,00 euro per le società.

CASI PARTICOLARI

Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore impiantistico si avvale di propria struttura interna per l'installazione e manutenzione di impianti al servizio dell'edificio (uffici, capannone, ecc.), deve iscrivere nel R.E.A. il Responsabile Tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa. Per l'iscrizione utilizzare l'intercalare P, il modello "Rt/Impiantisti"⁵ e il modello "Intercalare antimafia/impiantisti" per i soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia)⁶.

⁴Il corso di formazione di 80 ore è quindi obbligatorio per tutti i responsabili tecnici che, dopo l'entrata in vigore della normativa (04/08/2013), intendano far valere il requisito di cui alla lett. c, comma 1 dell'art. 4 del D.M. 37/08.

⁵Publicato nel sito web camerale al link:

https://www.basilicata.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/modulistica/files/designazione_rt_impianisti_2020.pdf

⁶La modulistica è rinvenibile sul sito camerale al link: <https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-imprese/attivita-regolate/impiantistica>

Trasferimento della sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di installazione di impianti, hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.). In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

Trasferimento dell'azienda

In caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda ed in caso di fusione e/o scissione, l'impresa deve presentare gli usuali modelli per le iscrizioni nel R.I. e nel R.E.A. allegando il modello SCIA/Impiantisti ed il modello Antimafia per i soggetti obbligati⁷.

Apertura di Unità locale

L'impresa che apre una unità locale per l'avvio dell'attività di impiantistica è tenuta a **presentare SCIA alla CCIAA della sede legale dell'impresa**. Presso la CCIAA competente per l'Unità Locale, invece, è sufficiente presentare il modello UL, con i generici dati relativi alla localizzazione, solitamente di tipo "deposito" se non operativa per altre attività.

Consorzi

I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile che esercitano l'attività di impiantisti devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività come tutte le altre imprese.

⁷Int./antimafia impiantisti (modello autodichiarazione persone e società) pubblicato nella Sezione "Registro delle Imprese" del sito web camerale www.basilicata.camcom.it (link: <https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-imprese/attivita-regolamentate/impiantistica>)

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Requisiti personali/ di onorabilità

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti o operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 85 del codice antimafia.

E' necessario, pertanto, ai fini dell'avvio dell'attività, che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Dlgs 159/2011 (**codice delle leggi antimafia**) nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del suddetto decreto legislativo.

I requisiti devono essere autocertificati attraverso allegazione dei modelli "Antimafa"⁸, da parte dei soggetti obbligati di seguito specificati.

Soggetti elencati nell'art. 85 del codice antimafia

1. imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico, ove previsto.
2. società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche ei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto.
3. società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto.
4. società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile): il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, il direttore tecnico, ove previsto; il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico; tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma1 lett. B) Dlgs 231/2001); ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
5. associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c., al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (art. 6, comma1, lett. B) del Dlgs 231/2001), e il direttore tecnico, ove previsto.
6. società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 C.C.) i soggetti che rappresentano

⁸Int./antimafia impiantisti (modello autodichiarazione persone e società) pubblicato nella Sezione "Registro delle Imprese" del sito web camerale www.basilicata.camcom.it (link: <https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-imprese/attivita-regolate/impiantistica>)

stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, ove previsto

7. società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione di impresa.
8. G.E.I.E.: i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate, e il direttore tecnico, ove previsto.

N.B. (FARE ATTENZIONE)

In caso di **sostituzione di amministratore unico, consigliere di amministrazione, socio accomandatario, socio SNC**, al modello S2 per la "variazione/rinnovo cariche" dovrà essere allegato il modello di dichiarazione antimafia per l'autocertificazione del requisito morale dell'antimafia (onorabilità), pena la sospensione della pratica di modifica⁹. In caso di mancata regolarizzazione entro i termini assegnati, il registro delle imprese iscriverà la nomina e contestualmente avvierà il procedimento di cessazione d'ufficio dell'attività per mancanza – presunta – dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa di settore.

Si sottolinea che se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

Le imprese sono abilitate all'esercizio dell'attività impiantistica se hanno determinati requisiti professionali. I requisiti possono essere posseduti dal **titolare individuale**, dal **legale rappresentante** o da un **responsabile preposto alla gestione tecnica**.

I requisiti possono essere maturati in cinque modi alternativi:

1. Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta.
2. Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore di attività presso un istituto statale o legalmente riconosciuto + due anni continuativi di esperienza lavorativa maturata in una impresa del settore (per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie – lettera d – è sufficiente un solo anno di esperienza lavorativa).
3. Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale + quattro continuativi di esperienza lavorativa maturata in una impresa del settore (per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie – lettera d – sono sufficienti due anni di esperienza lavorativa).
4. Esperienza lavorativa di tre anni consecutivi alle dipendenze di una impresa del settore in qualità di operaio installatore specializzato.
5. Collaborazione tecnica continuativa (anche non specializzata) in qualità di titolare, di socio o di collaboratore familiare, di una impresa del settore per sei anni (per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie – lettera d – sono sufficienti quattro anni di esperienza lavorativa)

* Nelle pagine seguenti sono indicati i requisiti necessari.

⁹Int./antimafia impiantisti (modello autodichiarazione persone e società) pubblicato nella Sezione "Registro delle Imprese" del sito web camerale www.basilicata.camcom.it (link: <https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-imprese/attivita-regolate/impiantistica>)

Requisiti tecnico-professionali (art.4 D.M. 37/2008)

Il Responsabile Tecnico deve possedere UNO dei seguenti requisiti:

- 1) **TITOLO DI STUDIO (non necessita di esperienza lavorativa)**
 - diploma di laurea in materia tecnica specifica, attinente l'attività

elenco titoli di studio abilitanti

LAUREE QUINQUENNALI ¹⁰							
Lauree "vecchio ordinamento"	LETT. A	LETT. B	LETT. C	LETT. D	LETT. E	LETT. F	LETT. G
INGEGNERIA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
ARCHITETTURA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
FISICA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
SCIENZE NAUTICHE E INGEGNERIA NAVALE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
SCIENZE DELL'INFORMAZIONE	No	No	No	No	No	No	No
INFORMATICA	No	No	No	No	No	No	No
Lauree specialistiche quinquennali	LETT. A	LETT. B	LETT. C	LETT. D	LETT. E	LETT. F	LETT. G
3/s - architettura del paesaggio	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4/s - architettura ed ingegneria edile	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
20/s - fisica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
25/s - ingegneria aerospaziale ed astron.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
26/s - ingegneria biomedica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
27/s - ingegneria chimica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
28/s - ingegneria civile	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
29/s - ingegneria dell'automazione	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
30/s - ingegneria delle telecomunicazioni	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
31/s - ingegneria elettrica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
32/s - ingegneria elettronica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
33/s - ingegneria energetica e nucleare	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
34/s - ingegneria gestionale	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
35/s - ingegneria informatica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
36/s - ingegneria meccanica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
37/s - ingegneria navale	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
38/s - ingegneria x ambiente e territorio	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
50/s - modellistica matematico-fisica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
61/s - scienza ed ingegneria dei materiali	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
66/s – scienza dell'universo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Lauree magistrali quinquennali	LETT. A	LETT. B	LETT. C	LETT. D	LETT. E	LETT. F	LETT. G
LM-3 Architettura del paesaggio	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-4 Architettura ed ingegneria edile	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-17 Fisica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-20 Ingegneria aerospaz. ed astron.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Laurea Mag.le in Ing. delle Costruzioni ¹¹	No	No	OK	OK	OK	No	OK

¹⁰ Il responsabile del procedimento valuta l'eventuale abilitazione di diplomi universitari non indicati nella tabella.

¹¹ In base al parere CUN del 22-05-19, la Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni non è abilitante per le

LAUREE QUINQUENNALI ¹⁰							
	LETT. A	LETT. B	LETT. C	LETT. D	LETT. E	LETT. F	LETT. G
LM-21 Ingegneria biomedica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-22 Ingegneria chimica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-23 Ingegneria civile	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-25 Ingegneria dell'automazione	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-26 Ingegneria della sicurezza	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-28 Ingegneria elettrica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-29 Ingegneria elettronica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-31 Ingegneria gestionale	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-32 Ingegneria informatica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-33 Ingegneria meccanica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-34 Ingegneria navale	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-35 Ingegneria ambiente e territorio	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-44 Modellistica mat.-fis. per ingegn.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
LM-58 Scienza dell'universo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

LAUREE TRIENNALI ¹²							
Lauree "vecchio ordinamento"	LETT. A	LETT. B	LETT. C	LETT. D	LETT. E	LETT. F	LETT. G
INGEGNERIA ELETTRICA	OK	OK	No	No	No	OK	OK
INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI	OK	OK	No	No	No	OK	OK
INGEGNERIA LOGISTICA E DELLA PRODUZIONE	OK	No	No	No	No	No	No
INGEGNERIA MECCANICA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
INGEGNERIA INFORMATICA	OK	OK	No	No	No	No	No
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'INFORMAZIONE	OK	OK	No	No	No	No	No
SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE	No	No	OK	OK	OK	No	No
INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE	No	No	OK	OK	OK	OK	OK
INGEGNERIA INDUSTRIALE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
INGEGNERIA INTEGRAZIONE IMPRESA E BUSINESS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
CHIMICA INDUSTRIALE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE	No	No	No	No	No	No	No
INGEGNERIA DELL'AMBIENTE	No	No	No	No	No	No	No
INFORMATICA	No	No	No	No	No	No	No

2) TITOLO DI STUDIO + ESPERIENZA LAVORATIVA

- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore di attività + due anni continuativi di esperienza lavorativa maturata in un'impresa del settore (per gli impianti di cui alla lettera D è sufficiente un solo anno di esperienza lavorativa)

lettere A – B – F

¹² Il responsabile del procedimento valuta l'eventuale abilitazione di titoli di studio non indicati nella tabella.

elenco titoli di studio considerati abilitanti

DIPLOMI DI MATURITA' ISTITUTI PROFESSIONALI PER INDUSTRIA E ARTIGIANATO							
<i>lettere</i>	A	B	C	D	E	F	G
TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE	OK	OK	No	No	No	No	No
TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE	No	OK	No	No	No	No	No
TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	OK	OK	No	No	No	OK	OK
TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE	No	No	OK	OK	OK	No	OK
TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI	OK	OK	No	No	No	No	No
TECNICO DELLE INDUSTRIE DELL'AUTOVEICOLO	No	No	OK	OK	OK	No	OK

DIPLOMI DI QUALIFICA							
<i>lettere</i>	A	B	C	D	E	F	G
Addetto alla manutenzione di elaboratori elettronici	OK	OK	No	No	No	OK	OK
Installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche	OK	OK	No	No	No	OK	OK
Operatore alle macchine utensili	No	No	No	OK	OK	OK	OK
Operatore elettrico	OK	OK	No	OK	No	OK	OK
Operatore meccanico	No	No	OK	OK	OK	No	OK
Operatore termico	No	No	OK	OK	OK	No	OK
Operatore per le telecomunicazioni	OK	OK	No	OK	No	OK	OK
Operatore elettronico	OK	OK	No	No	No	OK	OK
Installatore di impianti idro-termo-sanitari	No	No	OK	OK	OK	OK	OK
Installatore di impianti idraulici e termici	No	No	OK	OK	OK	OK	OK
Montatore e riparatore di apparecchi radiotelevisivi	OK	OK	No	No	No	No	OK
Installatore impianti telefonici	OK	OK	No	No	No	No	OK
Frigorista	No	No	OK	OK	OK	OK	OK
Apparecchiature Elettroniche	OK	OK	No	No	No	OK	OK
Elettricista installatore elettromeccanico	OK	OK	No	No	No	No	OK

DIPLOMI DI ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALE							
<i>lettere</i>	A	B	C	D	E	F	G
ELETTROTECNICA	OK	OK	No	OK	No	OK	OK
ELETTRONICA INDUSTRIALE	OK	OK	No	OK	No	OK	OK
ENERGIA NUCLEARE	OK	OK	No	OK	No	OK	OK
FISICA INDUSTRIALE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
TELECOMUNICAZIONI	OK	OK	No	No	No	OK	OK
INFORMATICA	OK	OK	No	OK	No	OK	OK
COSTRUZIONI AERONAUTICHE	No	No	OK	OK	OK	No	OK
EDILIZIA	No	No	OK	OK	OK	No	OK
INDUSTRIA METALMECCANICA	No	No	OK	OK	OK	No	OK
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE	OK	OK	No	OK	No	OK	OK
INDUSTRIA MINERARIA	No	No	OK	OK	OK	No	OK
INDUSTRIA NAVALMECCANICA	No	No	OK	OK	OK	No	OK
MECCANICA	No	No	OK	OK	OK	No	OK
MECCANICA DI PRECISIONE	No	No	OK	OK	OK	No	OK

DIPLOMI DI ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALE							
TERMOTECNICA	No	No	OK	OK	OK	No	OK
CHIMICA INDUSTRIALE	No	No	No	OK	OK	No	OK
INDUSTRIA TINTORIA	No	No	No	OK	OK	No	OK
MATERIE PLASTICHE	No	No	No	OK	OK	No	OK
METALLURGIA	No	No	OK	OK	OK	No	OK

DIPLOMI DI MATURITA' PROFESSIONALE							
lettere	A	B	C	D	E	F	G
Tecnico delle industrie elettriche	OK	OK	No	No	No	OK	OK
Tecnico delle industrie elettroniche	OK	OK	No	No	No	OK	OK
Tecnico delle industrie meccaniche	OK	OK	No	No	No	OK	OK
Tecnico dei sistemi energetici	OK	OK	No	No	No	OK	OK

DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE							
lettere	A	B	C	D	E	F	G
TECNICO ELETTRICO	OK	OK	OK	No	No	No	OK
TECNICO ELETTRONICO	OK	OK	OK	No	No	No	OK
TECNICO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	OK	OK	No	No	No	OK	OK
TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	OK	OK	OK	No	No	OK	OK
OPERATORE PER TELECOMUNICAZIONI	OK	OK	No	No	No	OK	OK
TECNICO IMPIANTI TERMICI	No	No	OK	OK	OK	No	OK

MATURITA' TECNICA NAUTICA							
lettere	A	B	C	D	E	F	G
MATURITA' TECNICA NAUTICA PER CAPITANI	No	No	No	No	No	No	OK
MATURITA' TECNICA NAUTICA PER MACCHINISTI	No	No	OK	OK	No	No	No
MATURITA' TECNICA NAUTICA PER COSTRUTTORI NAVALI	No	No	No	No	No	No	OK

ALTRI DIPLOMI							
lettere	A	B	C	D	E	F	G
METALLURGIA	No	No	No	No	OK	No	OK
CHIMICA, MATERIALI, BIOTECNOLOGIE ¹³	No	No	No	OK	OK	No	OK
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
TRASPORTI E LOGISTICA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA	OK	OK	OK	No	No	No	OK
GEOMETRIA ¹⁴	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
EFFICIENZA ENERGETICA ¹⁵	OK	No	OK	No	OK	No	OK

¹³ Diploma ritenuto idoneo da Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel parere rilasciato al MISE in data 23-03-2017 - "richiesta parere su titoli di studio per accesso ad attività regolamentate".

¹⁴ Il Diploma di Geometra è valido solo dal piano di studi risulta la frequenza triennale della materia "impianti".

¹⁵ Diploma ritenuto idoneo da Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel parere rilasciato al MISE in data 23-03-2017 - "richiesta parere su titoli di studio per accesso ad attività regolamentate".

L'esperienza lavorativa può essere maturata¹⁶ in una impresa esercente LE ATTIVITA' PER LE QUALI SI CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI¹⁷ in qualità di :

- titolare lavorante di ditta individuale
- socio lavorante di società di persone
- amministratore lavorante di società di capitali
- associato in partecipazione con apporto di lavoro (solo se precedente a febbraio 2016)
- lavoratore dipendente (anche operaio generico, con esclusione di attività amministrativo-contabili – valida la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d'uscita – valido l'apprendistato)
- collaboratore familiare lavorante
- collaboratore coordinato e continuativo/collaboratore a progetto;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale);
- prestatore di lavoro ripartito

3) TITOLO O ATTESTATO PROFESSIONALE + ESPERIENZA LAVORATIVA

- attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale + quattro anni continuativi di esperienza lavorativa maturata in un'impresa del settore (per gli impianti di cui alla lettera D sono sufficienti due anni di esperienza lavorativa)

Alcuni esempi di attestati professionali riconosciuti:

- MONTATORE MANUTENTORE SISTEMI COMANDO E CONTROLLO
- TECNICO DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
- MANUTENTORE SISTEMI AUTOMATICI
- COSTRUTTORE AL BANCO CON L'AUSILIO DI MACCHINE UTENSILI E ATTREZZATURE

Non sono abilitanti i c.d. patentini (sia di 1° che di 2° grado) per la conduzione di generatori di vapore. Il patentino, infatti, rilasciato dopo il superamento di un apposito corso teorico-pratico, abilita alla conduzione, ovvero all'esercizio e alla sorveglianza, dei generatori di vapore, non alla loro installazione. L'installazione di impianti a vapore, invece, richiede competenze specifiche e abilitazioni diverse, legate alla progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici, che possono includere anche la verifica della sicurezza e della conformità alle normative vigenti.

L'esperienza lavorativa può essere maturata¹⁸ in una impresa esercente LE ATTIVITA' PER LE QUALI SI CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI¹⁹ in qualità di :

- titolare lavorante di ditta individuale o socio lavorante di società di persone;
- amministratore lavorante di società di capitali²⁰;
- associato in partecipazione con apporto di lavoro (solo se precedente a febbraio 2016)
- lavoratore dipendente (anche operaio generico, con esclusione di attività amministrativo-contabili – valida la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d'uscita – valido l'apprendistato);
- collaboratore familiare lavorante, coordinato e continuativo o a progetto;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale) o di lavoro ripartito

¹⁶ L'esperienza lavorativa deve essere maturata **successivamente** al conseguimento del titolo di studio (si veda a tal proposito i pareri MISE rilasciati alla CCIAA di Modena il 9/11/09, a CPA Bologna il 17/2/10 e a CPA Biella il 3/02/09). Orientamento confermata anche dal parere rilasciato alla CCIAA di Bergamo in data 24-10-2022 n.318703.

¹⁷ L'esperienza lavorativa maturata in un'impresa abilitata per gli impianti di cui alle lettere c,d,e costituisce requisito per la SOLA abilitazione all'installazione degli impianti di cui alle lettere c,d,e).

¹⁸ L'esperienza lavorativa deve essere maturata **successivamente** al conseguimento del titolo di studio (si veda a tal proposito i pareri MISE rilasciati alla CCIAA di Modena il 9/11/09, a CPA Bologna il 17/2/10 e a CPA Biella il 3/02/09).

¹⁹ L'esperienza lavorativa maturata in un'impresa abilitata per gli impianti di cui alle lettere c,d,e costituisce requisito per la SOLA abilitazione all'installazione degli impianti di cui alle lettere c,d,e).

²⁰ Affinché la sua esperienza lavorativa possa essere considerata valida, l'amministratore lavorante deve essere contestualmente anche socio (v.pareri resi alle CCIAA di Perugia e di Savona in data 29-04-2009 e 29-10-2009).

4) **ESPERIENZA PROFESSIONALE SPECIALIZZATA DI ALMENO 3 ANNI**

L'esperienza lavorativa può essere maturata in una impresa esercente LE ATTIVITA' PER LE QUALI SI CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI²¹ in qualità di :

- socio lavorante o amministratore lavorante ²² specializzato di società
- associato in partecipazione con apporto di lavoro specializzato *
- lavoratore dipendente (operaio installatore con qualifica di specializzato). Non è considerato valido l'apprendistato e il periodo lavorativo come operaio qualificato)
- collaboratore familiare lavorante specializzato
- collaboratore coordinato e continuativo/collaboratore a progetto specializzato;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale) con apporto di lavoro specializzato;
- prestatore di lavoro ripartito con apporto di lavoro specializzato.

L'esperienza specializzata deve essere dimostrata anche dal titolare, dal socio o dall'amministratore. Solo l'attività di collaborazione tecnica specializzata (**ossia con inquadramento formale nella corrispondente categoria del CCNL applicabile**) consente di maturare il requisito in tre anni, altrimenti il requisito tecnico professionale si acquisisce svolgendo attività di collaborazione tecnica continuativa generica per 6 anni²³.

Tali soggetti, pertanto, non possono dichiarare di aver prestato attività assimilabile a quella svolta dall'operaio specializzato, ma devono dimostrare di essere formalmente inquadrati nella categoria del CCNL.

Sono considerati operai specializzati:

- livello IV, V, VI ovvero nuovi livelli C2 - C3 - B1 - B2 CCNL Metalmeccanica-Industria
- livello IV, III, II-bis CCNL Metalmeccanica-Artigianato
- livello V, VI del CCNL Metalmeccanica-piccola e media impresa²⁴.

N.B. L'inquadramento deve essere **non di fatto ma di diritto** (eventualmente accertato giudizialmente o in sede conciliativa ai sensi dell'art. 2103c.c.). Di conseguenza, **la dichiarazione che di fatto siano state svolte mansioni equivalenti sia da parte dell'interessato sia da parte del suo datore di lavoro non ha alcun valore giuridico** perché mediante le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, gli interessati possono documentare fatti ma non esprimere valutazioni²⁵.

N.B. I rapporti di lavoro part-time devono essere valutati secondo criteri di proporzionalità (ad es. un anno di impiego al 50% equivale a sei mesi di lavoro a tempo pieno).

N.B. Si specifica inoltre che la certificazione FGAS (relativa solitamente alla "manutenzione ordinaria di impianti per la distribuzione del gas"²⁶) potrebbe essere considerata documentazione a supporto della dichiarazione relativa alle mansioni di operaio specializzato, ma non essere considerata di per sé abilitante (e comunque soltanto per gli impianti di cui alla lettera E del D.M. 37/2008).

²¹ L'esperienza lavorativa maturata in un'impresa abilitata per gli impianti di cui alle lettere c,d,e costituisce requisito per la SOLA abilitazione all'installazione degli impianti di cui alle lettere c,d,e).

²² Affinché la sua esperienza lavorativa possa essere considerata valida, l'amministratore lavorante deve essere contestualmente anche socio (v. pareri resi alle CCIAA di Perugia e di Savona in data 29-04-2009 e 29-10-2009).

²³ Vedi parere rilasciato ad impresa dal MISE in data 22-02-2022.

²⁴ I livelli non specificatamente contemplati devono essere sempre valutati dal Responsabile del procedimento in base alla documentazione prodotta dall'istante (busta paga - dichiarazione del datore di lavoro relativa alle mansioni effettivamente svolte dal dipendente).

²⁵ Vedi parere rilasciato a studio legale dal MISE in data 11-02-2022.

²⁶ Nella "ordinaria manutenzione" (specifica declaratoria dell'ATECO 43.22.02, **che esclude l'installazione e la manutenzione straordinaria**) rientrano gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore (art. 2, comma 1, lett. d), D.M. n. 37/2008). La manutenzione ordinaria degli impianti in questione non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di affidare i lavori ad imprese abilitate.

5) COLLABORAZIONE TECNICA CONTINUATIVA (anche non specializzata) IN QUALITA' DI TITOLARE, SOCIO O COLLABORATORE FAMILIARE DI UN'IMPRESA DEL SETTORE PER SEI ANNI (per gli impianti di cui alla lettera D sono sufficienti quattro anni di esperienza lavorativa)

L'esperienza lavorativa può essere maturata in qualità di:

- titolare lavorante di ditta individuale
- socio lavorante di società di persone
- amministratore lavorante di società di capitali
- collaboratore familiare lavorante

NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO

Il responsabile tecnico deve rispettare un "rapporto di immedesimazione" con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare lavorante dell'impresa
- amministratore lavorante di società di capitale
- socio lavorante di società di persone (accomandatario in caso di società in accomandita semplice)
- lavoratore dipendente
- collaboratore familiare
- procuratore generale institore

A seguito del parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla C.C.I.A.A. di Novara in data 5/02/2016 (parere n. 30383 del 5/02/2016), **non è più possibile nominare Responsabile Tecnico un associato in partecipazione**, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.81 del 15/06/2015.

La qualifica di titolare/socio/amministratore lavorante è attestata da **iscrizione all'INAIL**.

NON possono instaurarsi con il responsabile tecnico rapporti di:

- collaborazione esterna (incarico professionale)
- lavoro intermittente
- lavoro a progetto

Il dipendente **in distacco** ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 276/2003 e della circolare del Ministero del Lavoro n.3/2004 da società controllante a società controllata può assumere la carica di Responsabile Tecnico di quest'ultima, sempre che non sia già responsabile tecnico della controllante (o di altre imprese)²⁷.

INCOMPATIBILITA'

Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Il responsabile tecnico esterno deve essere in esclusivo rapporto professionale con l'impresa e non può svolgere altre attività continuative (anche part-time) di lavoro autonomo o dipendente anche se di natura diversa rispetto a quella impiantistica.

Tra le attività incompatibili vanno ricomprese anche quelle di amministratore di società, socio con poteri di amministrazione e/o rappresentanza, liquidatore di società e, ovviamente, titolare di impresa individuale.

L'incompatibilità non vale per l'imprenditore con requisiti e per il legale rappresentante legale di società con requisiti.

L'amministratore con requisiti privo di legale rappresentanza è da considerarsi responsabile tecnico esterno è quindi soggetto alle incompatibilità di cui sopra.

Nella tabella seguente vengono riportate, a titolo esemplificativo, alcune situazioni tipo di compatibilità o incompatibilità.

²⁷ Vedi parere MISE rilasciato a CCIAA di Salerno del 15-11-2012

IPOTESI DI COMPATIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'		
Titolare di impresa individuale esercitante attività di impiantistica o procuratore generale institore ²⁸	Legale rappresentante di una o più società (anche se esercitanti attività di impiantistica)	Compatibili
Titolare di impresa individuale esercitante attività di impiantistica o procuratore generale institore	Altra attività professionale o lavoro dipendente o cariche di amministratore, liquidatore etc	Compatibili
Legale rappresentante di una o più società (anche se esercitanti attività di impiantistica) o procuratore generale institore	Altra attività professionale o lavoro dipendente o cariche di amministratore, liquidatore etc	Compatibili
Responsabile tecnico esterno di una impresa individuale o società	Titolare di impresa individuale o amministratore di società (anche se non esercitanti attività di impiantistica)	Non compatibili
Responsabile tecnico esterno di una impresa individuale o società	Altra attività professionale o lavoro dipendente o cariche di amministratore, liquidatore etc	Non compatibili
Responsabile tecnico esterno di una impresa individuale o società	Socio non amministratore/non rappresentante legale di società	Compatibili
Amministratore (privo di rappresentanza legale) con requisiti	Altra attività professionale o lavoro dipendente o cariche di amministratore, liquidatore etc	Non compatibili

Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico entro trenta giorni dall'evento presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed uno per comunicare la nomina del nuovo; nonché del modello di designazione del Responsabile Tecnico, modello RT/Impiantisti²⁹, relativo alla nomina del nuovo responsabile tecnico.

²⁸Pareri Mise a privati del 4-12-2009 e del 31-05-2011 – La figura del procuratore generale institore è equiparabile a quella del Legale Rappresentante e, pertanto, non si possono applicare le limitazioni previste dai commi 1 e 2 dell'art.3 del D.M. 37/2008, che ricadono a carica della figura del responsabile tecnico esterno. Per poter assumere la carica di Responsabile Tecnico, **il procuratore deve essere già iscritto** sulla posizione Registro Imprese dell'impresa.

²⁹Pubblicato nella Sezione "Registro delle Imprese" del sito web camerale www.basilicata.camcom.it

MODULISTICA E COSTI AMMINISTRATIVI

Tutta la modulistica per l'attività di installazione impianti è disponibile sul sito www.basilicata.camcom.it nella sezione "Registro Imprese", pagina "Attività di impiantistica"

- Modello SCIA/Impiantisti per la segnalazione di inizio attività;
- Modello RT/Impiantisti per la designazione del Responsabile Tecnico in sostituzione del precedente³⁰
- Modello "Autodichiarazione Società" o "Autodichiarazione Persone" per la **Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia**

	Imprese Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica Registro Imprese	I1 / I2 + Int.P	S5 + Int.P	S5 + Int.P
Allegati	SCIA/Impiantisti [se inizia l'attività]	SCIA/Impiantisti [se inizia l'attività]	SCIA/Impiantisti [se inizia l'attività]
	RT/Impiantisti [se cambia solo il Responsabile Tecnico]	RT/Impiantisti [se cambia solo il Responsabile Tecnico]	RT/Impiantisti [se cambia solo il Responsabile Tecnico]
	Int.Antimafia/Impiantisti [Autodichiarazione Persone]	Int.Antimafia/Impiantisti [Autodichiarazione Società o Autodichiarazione Persone]	Int.Antimafia/Impiantisti [Autodichiarazione Società o Autodichiarazione Persone]
Diritti di Segreteria	Misura prevista di 18 € + maggiorazione di 9 €	Misura prevista di 30 € + maggiorazione di 15 € ³¹	Misura prevista di 15 € + maggiorazione di 15 € ³²
Imposta di Bollo	€ 17,50 [non dovuta in caso di nomina del Responsabile Tecnico senza SCIA]	NO	NO
Concessione Governativa	NO	NO	NO

³⁰ Il modello RT/Impiantisti deve essere utilizzato **esclusivamente in caso di sostituzione del Responsabile Tecnico o di nomina di un ulteriore Responsabile Tecnico** (per cui non va allegato alla SCIA).

³¹ Per le start up innovative è previsto solo l'assolvimento della maggiorazione di € 15,00

³² Per le start up innovative è previsto solo l'assolvimento della maggiorazione di € 15,00